

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “S.O.S. DISLESSIA - ONLUS”

ART. 1 - COSTITUZIONE

1. È costituita l' Associazione di Volontariato denominata “ S.O.S. Dislessia -Onlus”. Tale Associazione è costituita ai sensi della legge 266/91 e della legge regionale n.12/2005 e persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.
2. L'organizzazione ha sede legale in Via Pacinotti , 17 - 44100 Ferrara
3. L'Associazione è apolitica ed apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto dell'associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo. L'associazione inoltre si ispira ai principi dell'auto-mutuo aiuto tra pari.
4. Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali (presidente, vicepresidente, ecc.) vengono attribuite dal rispettivo organo.
5. La durata dell' Associazione è illimitata.
6. Il Consiglio Direttivo può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, senza necessità di una deliberazione dell'Assemblea.

ART. 2 - SCOPI E FINALITÀ

L'Associazione non ha fini di lucro, si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie gratuite dei propri aderenti e persegue fini di solidarietà sociale come di seguito specificato:

- supportare le famiglie e i ragazzi con Disturbi Specifici dell' Apprendimento (denominati D.S.A.) anche indirizzandoli nelle strutture socio sanitarie presenti nel territorio o a specialisti che operino nel campo dei D.S.A. e pertinenti alla diagnosi e alla presa in carico, orientandoli alla specificità di ogni figura: neuropsichiatra infantile, psicologo età evolutiva, logopedista, psicomotricista, assistente sociale, grafologo, optometrista. L'organizzazione però non può dare garanzie circa l'efficienza di tali figure, ma solo segnalarne la presenza.
- promuovere azioni di informazione e sensibilizzazione sui D.S.A., rivolte alla comunità.
- collaborare con l'U.S.P e con i docenti delle scuole e in particolare con i referenti sui D.S.A. fornendoli di strumenti compensativi (con relative modalità di utilizzo) e di materiale informativo.
- agevolare il dialogo scuola – famiglia valorizzando gli organi collegiali.
- tutelare il diritto alla pari opportunità di istruzione dei soggetti interessati da D.S.A.
- sviluppare forme di tutoraggio per gli studenti con D.S.A.
- sensibilizzare le amministrazioni locali sui temi dei D.S.A.
- offrire progetti finalizzati ad una crescita equilibrata del bambino sotto ogni altro aspetto.
- organizzare autonomamente e/o collaborare con le Università e gli Ospedali per realizzare seminari e convegni sui D.S.A. al fine di promuovere l'aggiornamento degli insegnanti, delle figure socio sanitarie e dei familiari.
- promuovere corsi di formazione ed istruzione informatica per genitori, insegnanti e studenti dell'Università indirizzati al mondo della Scuola o della riabilitazione.
- creare siti web o notiziari per promuovere gli aggiornamenti su terapie e percorsi riabilitativi e la sinergia famiglia/scuola/centri di riabilitazione/reparti di neuro psichiatria.
- promuovere attività ludico/ricreative per favorire la socializzazione dei ragazzi D.S.A. e delle loro famiglie.

Per le suddette finalità l'Associazione si attiverà anche con protocolli d'intesa e/o convenzioni con altre associazioni ed enti che si occupano di questi problemi. Sempre per il raggiungimento delle

finalità qui indicate l'Associazione collaborerà in particolare con l'Associazione Italiana Dislessia di Bologna e con l'A.I.D. sezione di Ferrara condividendone i principi, gli scopi e le attività interne ed esterne. L'Associazione potrà inoltre svolgere attività di raccolta fondi, da destinarsi esclusivamente e totalmente alle proprie finalità istituzionali.

ART. 3 - ADERENTI DELL'ORGANIZZAZIONE

1. Possono aderire all'organizzazione, oltre ai fondatori, tutti i cittadini che dichiarano di accettare lo statuto e le finalità educative e che si impegnano ad operare per il loro conseguimento.

I soci hanno tutti parità di diritti e doveri e tanto agli aderenti donne quanto agli uomini sono garantite pari opportunità.

2. Il numero è illimitato.

ART. 4 - CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE DEGLI ADERENTI

1. La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell'Associazione. Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione. In tal modo, diventa automaticamente socio.

I soci hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione, a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti.

Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera A.I.D. almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo n. 2. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

2. Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione, senza oneri per gli stessi per i seguenti motivi:

- decesso;
- dimissioni volontarie;
- sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- mancato versamento della quota associativa per un anno;
- comportamento contrastante con gli scopi statuari, inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- danni morali e materiali arrecati all'Associazione
- in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione

3. L'espulsione viene deliberata dal Consiglio Direttivo per giusta causa nel rispetto del principio del contraddittorio: contro ogni provvedimento è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base dell'espulsione.

ART. 5 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ADERENTI

1. Gli aderenti hanno pari diritti, doveri e dignità e sono garantiti i diritti inviolabili della persona all'interno della vita dell'organizzazione.

2. Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese dell'organizzazione. La quota associativa a carico degli aderenti è deliberata dall'Assemblea. È annuale, non è rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente, è intrasmissibile e non è rivalutabile.

3. Gli aderenti hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa) e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'organizzazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'organizzazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

4. Gli aderenti sono obbligati:

- a osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a pagare la quota associativa;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione.

5. Le prestazioni fornita dagli aderenti sono effettuate in modo personale, spontaneo e a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure direttamente dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

6. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione.

ART. 6 - PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

1. Il patrimonio è costituito da beni mobili e immobili conferiti all'atto della costituzione e che saranno inventariati entro tre mesi dalla registrazione del presente contratto.

2. L' Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- contributi degli aderenti;
- contributi da privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.

3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme del Presidente e/o del Segretario (o altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica).

4. È fatto obbligo agli organi sociali di provvedere e vigilare sulla conservazione e mantenimento del patrimonio.

ART. 7 - ORGANI SOCIALI DEL COMITATO

1. Organi del Comitato sono:

- l'Assemblea Generale degli Aderenti;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente o Vicepresidenti
- il Segretario-Tesoriere

2. Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite, hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate.

3. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 8 - ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ADERENTI

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti al Comitato.

2. L'Assemblea è convocata dal consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente della Associazione ed in caso di sua assenza dal Vicepresidente. Nel caso di assenza di entrambi l'assemblea elegge un proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

3. La convocazione è fatta in via ordinaria una volta l'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze del Comitato.

4. La convocazione straordinaria può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere

reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

La convocazione avviene tramite avviso scritto, anche per via telematica, contenente la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno sette giorni prima.

5. L'Assemblea ordinaria viene convocata per l'approvazione:

- del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo;
- della relazione di attività e del rendiconto consuntivo dell'anno precedente.

6. L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle questioni sollevate dai richiedenti.

7. In prima convocazione l'Assemblea regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aderenti, presenti in proprio o per delega, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega.

La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima.

8. Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega.

9. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatta eccezione per le richieste di modificazione dello Statuto per le quali è richiesta la presenza di tre quarti degli aderenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti e quelle per lo scioglimento dell'organizzazione come previsto dall'art. 23.

10. I compiti dell'Assemblea sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio di previsione;
- approvare il bilancio consuntivo;
- deliberare in merito alle richieste di modifica dello Statuto;
- fissare l'ammontare della quota associativa o di altri contributi a carico degli aderenti;
- deliberare sullo scioglimento e/o sulla proroga della durata del Comitato;
- decidere in via definitiva sull'espulsione di un associato;
- ratificare i regolamenti predisposti dal Consiglio direttivo;
- nominare il liquidatore o deliberare in merito alla devoluzione dei beni (in caso di scioglimento, cessazione, estinzione dell'organizzazione).

11. Le deliberazioni dell'Assemblea sono conservate a cura del Segretario e rimangono depositate nella sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

ART. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti. Resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

2. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente, un Vice Presidente (o più Vice Presidenti), ed il Segretario.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. (Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti con voto consultivo). Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere tenute anche per via telematica.

4. Competenze del Consiglio Direttivo:

- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo entro la fine del mese di novembre ed il rendiconto consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente ed il Vice Presidente (o più Vice Presidenti) ed il Segretario-Tesoriere;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito al venir meno della qualifica di aderente;

- ratificare, nella prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- redigere regolamenti da sottoporre alla ratifica dell'assemblea;
- assumere o stipulare contratti di collaborazione con il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.

5. Il Consiglio Direttivo può nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni dell'organizzazione, anche un Direttore deliberando i relativi poteri.

6. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione riguardanti la normale gestione dell'organizzazione, riservandosi la deliberazione degli atti di straordinaria amministrazione.

7. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono conservate a cura del Segretario del presente statuto e rimangono depositate nella sede della Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

ART. 10 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.

2. Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale della Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
- è autorizzato ad eseguire incassi ed accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed Amministrativa.

ART. 11 - INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE

1. In caso di cessazione della carica o dimissioni di uno dei suoi componenti il Consiglio Direttivo provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso a tale modalità il Consiglio provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci Aderenti che sarà convocata entro 3 mesi.

2. In caso di cessazione della carica o dimissioni del Presidente questi viene sostituito dal Vice Presidente (il più anziano nel caso di più Vicepresidenti), sino alla convocazione del primo Consiglio direttivo che provvederà alla nomina del nuovo Presidente.

3. In mancanza di Vice presidente, il Presidente uscente o dimissionario è sostituito dal Consigliere più anziano.

ART. 12 - IL SEGRETARIO-TESORIERE

1. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri un segretario che svolga compiti di natura amministrativa - compreso il redigere i bilanci della Associazione - ed organizzativa con delega all'emissione di mandati di pagamento per conto della Associazione e con autorizzazione a ricevere pagamenti e fondi destinati alla stessa.

2. Il Segretario è responsabile della custodia e conservazione dei Verbali, dei Libri, dei Bilanci e della documentazione contabile dell'organizzazione nonché dei verbali degli Organi di cui al presente Statuto.

ART. 13 - ATTI VITÀ SECONDARIE

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25/5/1995.

ART. 14 - DIPENDENTI

1. L'associazione può assumere dipendenti, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

2. I rapporti tra l'organizzazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro dei dipendenti di istituzioni e servizi socio-assistenziali.

ART. 16 - COLLABORATORI DI LAVORO AUTONOMO

1. L'organizzazione di volontariato per sopperire a specifiche esigenze può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo o dipendenti da cooperative nell'ambito educativo.

2. I rapporti tra l'organizzazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.

ART. 17 - ASSICURAZIONI

Gli aderenti all'organizzazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 18 - BILANCIO

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Segretario-Tesoriere, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che li approva a norma di legge.

2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. È composto dal rendiconto economico e dalla situazione patrimoniale ed è costruito sulla base dei principi di trasparenza ed efficacia. Il rendiconto economico contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno.

3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

4. Il bilancio preventivo è lo strumento di programmazione economica e sociale dell'Associazione.

ART. 19 - MODIFICHE ALLO STATUTO

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti.

Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 20 - SCIoglimento DELL'ORGANIZZAZIONE

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

ART. 21 - NORME DI FUNZIONAMENTO

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea sono consegnate agli aderenti congiuntamente ad una copia del presente Statuto.

ART. 22 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia di Associazione, con particolare riferimento alla legge n. 266 dell'11/8/1991.